FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
via Sabato Visco, 6/C – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951

e-mail: del.salerno@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it

DELEGAZIONE PROVINCIALE
SALERNO

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 /GST DEL 20 NOVEMBRE 2026

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO UNDER 14 SALERNO

DECISIONI DEL 20/11/2026

Gara del 2/11/2026 ASSOCALCIO SALERNO – OLYMPIC SALERNO

Il G.S.T.

RECLAMO SOCIETÀ ASD OLYMPIC SALERNO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Olympic Salerno con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, Assocalcio Salerno, fatto partecipare alla gara il calciatore Giannetti Roberto (25.6.2013) non presente nella "lista bloccata", nonché altri calciatori, i quali, pur iscritti nella predetta lista, avrebbero partecipato a gare del campionato regionale; rilevato che il primo motivo risulta essere assorbente in quanto dagli accertamenti effettuati (lista bloccata pubblicata in allegato al C.U. n.15 del 23.10.2026 D.P. di Salerno) è emerso che il calciatore Giannetti Roberto non è inserito nella lista bloccata presentata dalla società Assocalcio Salerno per la partecipazione al campionato provinciale Under 14 come da C.U. n. 1 D.P. Salerno del 23 luglio 2025; ne consegue, pertanto, la irregolarità nella partecipazione all'incontro; per tali motivi, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate ai sensi dell'art. 67, comma 6, C.G.S., DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalla società Olympic Salerno, di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. alla società reclamata Assocalcio Salerno, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; di confermare tutti i provvedimenti disciplinari già adottati e pubblicati sul relativo Comunicato Ufficiale. Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

Gara del 8/11/2026 OLYMPIC SALERNO – PAGANESE CALCIO 1926

Il G.S.T.

RECLAMO SOCIETÀ ASD PAGANESE CALCIO 1926

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Mariano Salvio, letto il preannuncio e il ricorso ritualmente proposti dalla società Paganese Calcio 1926 con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata, ASD Olympic Salerno, fatto partecipare alla gara contemporaneamente sei calciatori nati nel 2014;rilevato che dalla lettura del referto telematico e, in particolare, delle distinte di gara allegate, nonché dagli ulteriori accertamenti esperiti presso l'ufficio tesseramento della D.P. di Salerno si rileva che al primo minuto del secondo tempo regolamentare vi era l'ingresso sul terreno di gioco di Erra Emilio (18.8.2014) per cui i calciatori nati nel 2014 in campo divenivano effettivamente sei, in violazione, pertanto, della tabella riepilogativa pubblicata sul C.U. n. 1 del 13 luglio 2026, pag. 16, che stabilisce per il Campionato Under 14 il limite ordinario per la partecipazione alle competizioni di cinque calciatori nati nel 2014 dopo il compimento

del 12' anno di età; per tali motivi, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società interessate, ex art. 67, comma 6, C.G.S., DELIBERA di accogliere il ricorso proposto dalla società Paganese Calcio 1926 e di infliggere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 C.G.S. a carico della società Olympic Salerno la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società Paganese Calcio 1926.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mariano Salvio

Pubblicato in Salerno il 20 Novembre 2026.

Il Segretario
Piero Malangone

Il Delegato
Donato Mauro